



Roma, Li 7 aprile 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Alla data del 23 marzo 2021, il decreto è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

L'iter legislativo del decreto Ristori quater

In G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157: “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Alla data del 1° dicembre 2020 il provvedimento risulta assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanza e tesoro).

Il presente decreto è decaduto il 29 gennaio 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2021).

L'iter legislativo del decreto Ristori ter

In G.U. n. 291 del 23 novembre 2020, è pubblicato il Decreto-legge 23 novembre 2020 n. 154: “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Alla data del 24 novembre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

Il presente decreto è decaduto in data 22 gennaio 2021, come da avviso pubbl. sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2021.

L'iter legislativo del decreto Ristori bis

In G.U. n. 279 del 9 novembre 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Alla data del 10 novembre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

In data 8 gennaio 2021, il decreto è decaduto, come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2021.

L'iter legislativo del decreto Ristori

In G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020, è pubblicata la Legge 18 dicembre 2020, n. 176: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il D.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Il 31 marzo 2021 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto n. 72/2021 contenente le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni.

In particolare, con le Linee guida si vuole fornire un supporto alle pubbliche amministrazioni che, nell'ambito della loro autonomia, sono chiamate a dare concreta applicazione alle norme del Codice del Terzo settore dedicate al coinvolgimento degli ETS. Il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (*Dei rapporti con gli enti pubblici*), al fine di far comprendere alle pubbliche amministrazioni la concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.

Per quanto attiene ai procedimenti amministrativi, oltre ai principi comuni stabiliti dall'articolo 55, comma 1, del CTS, nel decreto vengono evidenziati i tratti che connotano la co-programmazione e co-progettazione e le modalità di attuazione del procedimento. Accanto a ciò definite anche le linee guida per l'affidamento delle convenzioni in tema di trasporto sanitario di emergenza nonché gli adempimenti minimi previsti dalla disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità.

2. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Con il Decreto in questione, sono previste ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia: nel periodo dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, il territorio nazionale sarà suddiviso esclusivamente in “zone arancioni” e “zone rosse”. Inoltre, con particolare riferimento al Terzo settore, l'art. 8 del D.L. ha esteso ad APS, ODV e ONLUS le agevolazioni previste dall'articolo 106 del D. L. Cura Italia così come modificato dal Milleproroghe.

Più nel dettaglio, tali categorie di enti – a differenza di quanto previsto in precedenza – avranno più tempo per approvare i propri bilanci potendovi adempiere nel caso in cui il bilancio di esercizio coincida con l'anno solare entro il 29 giugno di quest'anno (ovvero entro 180 giorni dalla chiusura). Inoltre, ONLUS, ODV e APS, possono beneficiare anche delle altre agevolazioni previste dall'art. 106 citato e applicabili alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Basti pensare ad esempio al voto elettronico o per corrispondenza, alla possibilità di tenere l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, rappresentante designato.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. IRAP e presupposti impositivi: Cass. n. 9071/2021

I Giudici di legittimità, con l'ordinanza del primo aprile 2021, hanno ricordato, in tema di IRAP, che è la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione a determinare l'assoggettamento del lavoratore autonomo all'imposta, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.

Relativamente alla professione del radiologo, costituendo la radiologia una branca medica implicante, necessariamente, per il suo esercizio, l'apporto di apparecchiature complesse e onerose, anche in caso di un assetto organizzativo essenziale, soltanto una dotazione strumentale al di sopra del livello minimo indispensabile e idonea ad assicurare una gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica – oltre che foriera di un potenziale accrescimento della redditività del professionista - è idonea a generare il presupposto impositivo dell'IRAP.

Al contrario, rivestire la qualifica di socio, ancorché amministratore, dell'organizzazione nell'ambito della quale il professionista esercita la propria attività non realizza il presupposto impositivo medesimo.

2. Prestazioni di servizi e loro assoggettamento IVA: Cass., n. 9064/2021

In occasione della sentenza del primo aprile 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito come, in tema di IVA, occorra distinguere il fatto generatore dell'imposta, dalla sua esigibilità.

Il fatto generatore dell'obbligazione tributaria è costituito, in caso di prestazione di servizi, dalla materiale esecuzione della prestazione. L'insorgenza dell'obbligazione si traduce nell'insorgenza degli obblighi propri della disciplina del tributo e, in particolare, dell'obbligo di fatturazione, la quale consente al soggetto passivo del tributo di addebitarne il peso economico all'acquirente/committente, *ex art. 18, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972*. Il pagamento del corrispettivo identifica, invece, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere la fattura.

Ciò posto, il mancato pagamento di una prestazione di servizio svolta e non fatturata può determinare l'effettuazione ai fini IVA dell'operazione e la relativa esigibilità dell'imposta, a condizione che l'Amministrazione finanziaria che contesti l'omessa fatturazione della medesima operazione dimostri, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento è avvenuto - anche per equivalenza - ovvero che il contribuente intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di fatturazione e di assolvimento dell'imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione.

3. Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e presupposti della sua operatività: Cass. n. 8903/2021

I Giudici di legittimità, con la pronuncia del 31 marzo 2021, hanno affermato che, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, non può considerarsi illogica l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, pur in assenza di un'espressa previsione normativa al riguardo, come quella contenuta nell'art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per le società di persone. Ciò in ragione ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Essi possono risultare legati tra loro da rapporti di

parentela o di coniugio ovvero, in assenza di simili relazioni, compartecipi - secondo l'*id quod plerumque accidit* e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria - alla gestione della società.

In questo senso, la legittima operatività della presunzione in oggetto discende dalla "complicità" che normalmente avvince un gruppo così composto e dall'appartenenza del patrimonio sociale e degli stessi utili, come per tutte le società, proporzionalmente ai soci medesimi. Rimane, peraltro, salva la facoltà di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

4. Iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio tributario: Cass. n. 8885/2021

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ricordato come il ricorso proposto dinanzi ad un giudice tributario avverso un avviso d'accertamento sia idoneo ad impedire, fino alla sua conclusione, che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità, la cui rilevazione deve necessariamente avvenire ad opera del giudice adito. La definitività dell'accertamento è, pertanto, esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest'ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell'atto stesso o procedurali che ne comportino l'invalidità o inammissibilità.

Di conseguenza, nella pendenza di un processo tributario, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria.

5. Accertamento analitico-induttivo – presupposti: Cass. n. 8812/2021

Con l'ordinanza del 30 marzo 2021, la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento fiscale di tipo analitico-induttivo, tramite cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta. Difatti, la norma stessa presuppone scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.

6. Addizionale del 10% sui compensi ai dirigenti del settore finanziario: CTR Lombardia, sent. n. 195/5/2021

Relativamente all'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili percepiti dai dirigenti del settore finanziario sotto forma di bonus e *stock options*, ex art. 33, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i Giudici di merito hanno affermato che affinché operi la tassazione del 10% – che si applica sull'integrale parte della retribuzione variabile eccedente quella fissa – occorre verificare necessariamente che la remunerazione variabile ecceda di tre volte quella fissa.

Pertanto, deve essere rimborsata l'addizionale del 10% se la parte variabile della retribuzione non supera tre volte quella fissa poiché l'obbligazione tributaria dell'addizionale nasce soltanto al sussistere di tale condizione. In tale ipotesi, la base imponibile deve essere determinata come differenziale tra l'intera parte variabile e quella fissa e non più come la quota del compenso variabile che eccede il triplo della retribuzione fissa.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Digital Transformation: aggiornamenti sulla presentazione delle domande

Sono state presentate oltre 380 domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese per richiedere l'agevolazione in favore della Digital Transformation dei processi produttivi relativi ai settori del manifatturiero, commercio, turismo e beni culturali.

SI ricorda che tale incentivo è stato promosso dal Ministero dello Sviluppo economico e mira a supportare la competitività e gli investimenti innovativi delle PMI in tecnologie abilitanti relative al Piano Nazionale Impresa 4.0. La misura in commento ha preso avvio lo scorso dicembre e, attualmente, sono ancora disponibili oltre 50 milioni di euro dei finanziamenti già messi a disposizione

dal Mise per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. Le micro, piccole e medie imprese interessate potranno, anche in forma aggregata, continuare a presentare nei prossimi giorni le domande per l'incentivo.

2. Costruzione di un IPCEI: presentazione delle domande fino al 14 maggio 2021

Fino al 14 maggio 2021 le imprese potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla costruzione di un IPCEI nella catena strategica del valore delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud. Si tratta di un importante progetto di interesse comune europeo da realizzare nell'ambito delle iniziative promosse dal Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con gli Stati membri della Ue e la Commissione europea.

Le imprese interessate potranno presentare progetti innovativi in ambito digitale, e in particolare relativi alle infrastrutture digitali e servizi cloud, al fine di promuovere investimenti in Italia in grado di sviluppare nuove tecnologie o prodotti associati alla protezione dei dati, cybersecurity, smart mobility, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, industria 4.0, aerospazio e salute. Per partecipare, le imprese potranno manifestare il loro interesse mediante la compilazione della Scheda Progetto da inviare all'indirizzo dgpipmi.div05pec.mise.gov.it.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 226 del 2021: trattamento ai fini IVA delle somme erogate in un accordo di collaborazione.

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello n. 226 del 2021, un contributo assume rilievo ai fini IVA se viene erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere; di conseguenza, devono essere assoggettate a imposta sul valore aggiunto le somme rimborsate da un'istituzione pubblica a un consorzio, a fronte di prestazioni compiute da quest'ultimo nei confronti della prima, anche se ricomprese nell'ambito di un accordo dei cui risultati potrebbero avvantaggiarsi entrambe le parti.

Nel rendere la risposta, è richiamata la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale un'operazione risulta imponibile laddove esista un "nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo"; non ha, invece, valenza, ai fini della nozione di "negozio a titolo oneroso", il fatto che l'operazione venga svolta a un prezzo superiore o inferiore a quello di costo.

Se il rapporto giuridico instaurato fra le parti prevede uno "scambio di prestazioni sinallagmatiche", si può affermare la sussistenza del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA di cui all'art. 3, d.P.R. n. 633/72. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza del rimborso erogato dall'istituzione pubblica, il consorzio non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni concordate. Si sostanzia, dunque, il sinallagma che, in presenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4, d.P.R. n. 633/72 in capo al prestatore, rende le somme rimborsate soggette a imposta sul valore aggiunto.

ALTRE NOVITÀ

1. Risposta ad interpello n. 227 del 2021: imposta di bollo sul rimborso della mensa scolastica

Con la risposta ad interpello n. 227 del 2021, l'Agenzia offre precisazioni in merito all'imposta di bollo sul rimborso dei corrispettivi della mensa scolastica. Nello specifico, è affermato che l'istanza, presentata dal genitore, per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica è esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 14 della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/72, che prevede l'esenzione in modo assoluto per le "domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo".

Nel rendere la risposta, l'Agenzia rileva come il Comune, a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra, emetta "un mandato di pagamento recante l'accreditamento [...] emesso in regime di imponibilità IVA". L'atto emesso dal Comune, quindi, pur rientrando tra i documenti

assoggettati ad imposta di bollo, secondo quanto previsto dall' art. 13, comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 642/72, risulta esente: a norma della nota 2 lett. a) al predetto articolo, se la somma non supera 77,47 euro; - a norma dell'art. 6 della Tabella B, allegata al d.P.R. n. 642/72, in quanto relativo ad "operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto". Pertanto, anche ove il rimborso sia superiore a 77,47 euro, risulta esente in quanto riguarda una somma imponibile ad IVA. All'istanza per il rimborso della tariffa per la mensa scolastica, invece, non è applicabile l'art. 3, comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, che riguarda le "istanze [...] dirette agli uffici [...] dei Comuni tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili", in quanto, nel caso di specie, il Comune non emette un provvedimento amministrativo. Invece – chiarisce l'Agenzia – ogni qual volta l'istanza del privato comporti l'emanazione di un provvedimento amministrativo, da parte dell'Ente ricevente, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16 euro ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72.

Di conseguenza, non è ammessa l'estensione relativamente all'esenzione dal bollo per le istanze di rimborso della mensa scolastica, ad altre istanze che diano invece luogo a provvedimenti amministrativi; per tali fattispecie, appunto, l'imposta è dovuta.

2. Risposta ad interpello n. 228 del 2021: precisazioni sul bonus "prima casa"

Secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello in commento, il diritto acquistato con il bonus "prima casa" nei trasferimenti di proprietà di abitazioni per successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio nel caso di successivo acquisto a titolo oneroso di un'altra casa; il principio vale anche nell'ipotesi in cui il primo acquisto agevolato sia avvenuto parzialmente per donazione, a condizione che venga alienata la quota acquistata, con il beneficio, a titolo oneroso entro un anno dall'acquisto.

Nel caso concreto, il soggetto istante ha acquistato nel 2003 l'intera proprietà di un immobile abitativo per il 50%, a titolo gratuito, per donazione e per il restante 50%, a titolo oneroso. Al momento dell'operazione, l'istante ha beneficiato delle agevolazioni "prima casa"; successivamente, nel 2011, lo stesso ha trasferito la propria residenza in un altro comune ove, nel 2020, ha acquistato, a titolo oneroso, un altro immobile a uso abitativo, fruendo delle stesse agevolazioni e impegnandosi a vendere l'immobile preposseduto entro un anno dall'acquisto.

L'istante chiede se può alienare, entro un anno, la sola quota del 50% dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso, e non l'intera abitazione, conservando così la proprietà del residuo 50% ricevuto per donazione, e se la quota acquistata del 50% dell'immobile preposseduto può essere alienata a titolo gratuito, per donazione.

Nel fornire la risposta, l'Agenzia precisa che le disposizioni agevolative "prima casa" consentono al contribuente di fruire degli sconti in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti già in possesso di un'altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. A questa norma va connessa la legge n. 342/2000, il cui articolo 69, ai commi 3 e 4, prevede la possibilità di beneficiare delle agevolazioni "prima casa" nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione. La circolare n. 44/2001, inoltre, ha chiarito che l'applicazione dell'agevolazione non preclude la possibilità, al momento del successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici "prima casa", per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato. Dunque, la titolarità di un diritto acquisito con l'agevolazione prima casa, nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire del regime di favore nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di un'altra abitazione.

Tale circostanza, secondo l'Agenzia, è valida anche nel caso in esame, nell'ipotesi, ossia, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione, a condizione che venga venduta la quota acquistata a titolo oneroso, entro un anno dall'acquisto.

Pertanto, per evitare la decadenza dall'agevolazione, l'istante è tenuto ad alienare almeno il 50% dell'immobile preposseduto, cioè la quota acquistata a titolo oneroso. In aggiunta, è precisato che l'alienazione può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo



Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA